



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE  
Divisione V - Impieghi pacifici dell'energia nucleare, ricerca e gestione di materiali e rifiuti nucleari

### **IL DIRIGENTE**

- VISTA** la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica ed esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica (c.d. "Trattato Euratom"), fatto a Roma il 25 marzo 1957;
- VISTA** la legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e s.m.i., recante disposizioni in tema di *"Impiego pacifico dell'energia nucleare"*;
- VISTA** la legge 24 aprile 1975, n. 131, concernente la ratifica ed esecuzione del *"Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968"*;
- VISTA** la legge 7 agosto 1982, n. 704, concernente la ratifica ed esecuzione della *"Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna e a New York il 3 marzo 1980"*;
- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400 e s.m.i., recante *"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"*;
- VISTA** la legge 19 gennaio 1998, n. 10, concernente la ratifica ed esecuzione della *"Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994"*;
- VISTA** la legge 16 dicembre 2005, n. 282, concernente la ratifica ed esecuzione della *"Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997"*;
- VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., recante *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*;
- VISTA** la legge 28 aprile 2015, n. 58 concernente la ratifica ed esecuzione degli *"Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"*;
- VISTA** la legge 28 luglio 2016, n. 153 sulle *"Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015"*;
- VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., recante *"Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di*

*radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili”;*

- VISTI** l’art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di istituzione dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), nonché il decreto del Presidente della Repubblica 08 agosto 2002, n. 207, concernente il *“Regolamento recante approvazione dello statuto dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici, a norma dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”;*
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;*
- VISTO** il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l’art. 28, concernente l’istituzione dell’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per lo svolgimento delle funzioni dell’APAT di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i.;
- VISTO** il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i., recante *“Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”;*
- VISTO** il decreto interministeriale 21 maggio 2010, n. 123 *“Regolamento recante norme concernenti la fusione dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell’articolo 28, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133”*, con il quale viene regolamentata l’attività ed il funzionamento dell’ISPRA;
- VISTO** il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante *“Attuazione della direttiva 2009/71/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari”;*
- VISTO** il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare: a) il comma 13 dell’art. 21, il quale dispone la soppressione degli enti di cui all’allegato A (tra cui l’Agenzia per la sicurezza nucleare, istituita con la citata legge 23 luglio 2009, n. 99), fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15; b) il comma 20 bis del medesimo art. 21, il quale dispone l’attribuzione in via transitoria all’ISPRA delle funzioni e compiti facenti capo all’ente soppresso;
- VISTO** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante *“Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”;*
- VISTI** in particolare, l’articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, che stabilisce che l’autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione è l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), e l’articolo 9 del medesimo decreto legislativo, che stabilisce che le funzioni dell’Autorità di regolamentazione competente continuano ad essere svolte, fino all’entrata in vigore del regolamento dell’ISIN che ne definisce l’organizzazione e il funzionamento interni, dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA; a tale Dipartimento è subentrato nel gennaio 2017 il Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione dell’ISPRA;

- VISTO** il decreto interministeriale 7 agosto 2015 recante “*Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45*”;
- VISTO** il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137 recante “*Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari*”;
- VISTA** la nota prot. n. 1211 del 10.08.2018 (prot. ingresso MiSE n. 0064294 del 10.08.2018) con la quale il Direttore dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) ha comunicato che, a far data dal 1° agosto 2018, le funzioni e i compiti di regolamentazione e controllo in materia di sicurezza nucleare, assicurate in via transitoria dal Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione dell’ISPRA, sono trasferite all’ISIN che opera nel pieno esercizio delle funzioni di cui all’art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 e s.m.i.;
- VISTO** il decreto ministeriale n. VII-79 del 29 giugno 1977 del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, con il quale è stata rilasciata al C.N.E.N. - Comitato Nazionale per l’Energia Nucleare (dal 5 marzo 1982: ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell’Energia Nucleare e delle Energie Alternative) la licenza di esercizio dell’impianto EUREX per il ritrattamento di elementi di combustibile nucleare di tipo MTR, sito in Strada per Crescentino, s.n.c. - 13040 Saluggia (VC);
- CONSIDERATO** che l’esercizio dell’impianto è attualmente regolato dalle prescrizioni di cui ai documenti DISP/EUREX/77/18 “*Prescrizioni Tecniche per l’esercizio dell’impianto EUREX*” e DISP/EUREX/80/10 “*Prescrizioni Tecniche per le Prove Nucleari relative al ritrattamento di elementi CANDU*”, che costituiscono parte integrante della succitata licenza di esercizio;
- VISTA** l’Ordinanza N. 8/2003 del Commissario Delegato per la sicurezza dei materiali nucleari, con la quale sono state trasferite, a far data dal 15 luglio 2003, le licenze relative all’impianto EUREX dall’Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente (ENEA) alla Società Gestione Impianti Nucleari (SO.G.I.N. S.p.A.);
- VISTO** il decreto ministeriale 25 giugno 2008, con cui è stata autorizzata la modifica dell’impianto in parola ai fini della realizzazione di un deposito temporaneo per lo stoccaggio di rifiuti radioattivi solidi, denominato D-2, con la condizione che, prima della costruzione e messa in opera del deposito, uno specifico progetto particolareggiato venisse sottoposto all’approvazione dell’Autorità di regolamentazione e controllo, ai sensi dell’articolo 41 del D.lgs. n. 230/95 e s.m.i.;
- CONSIDERATO** che detto progetto particolareggiato è stato approvato dall’ISPRA con Atto di approvazione RIS/AA/2012/EUREX-01 del 12 febbraio 2013, trasmesso con nota prot. n. 0017100 del 02.05.2012;
- VISTA** l’istanza documentata prot. n. 0070924 del 13.11.2017 (prot. ingresso MiSE n. 0026288 del 14.11.2017), con la quale la SO.G.I.N. S.p.A. ha chiesto, ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 230/95 e s.m.i., il rilascio della licenza di esercizio per il suddetto deposito temporaneo per lo stoccaggio di rifiuti radioattivi solidi D-2, allegando alla stessa: a) il Rapporto Finale di Sicurezza (doc. SL L 00489 R00); b) la proposta di Prescrizioni Tecniche per l’esercizio (doc. SL L 00503 R01); c) le Norme di sorveglianza (doc. SL 00525 R00);
- VISTA** la nota prot. 0026898 del 20.11.2017, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha richiesto, relativamente alla predetta istanza, il parere di competenza all’ISPRA, avviandone il relativo iter istruttorio;
- VISTA** la nota dell’ISIN prot. n. 1472 del 12.03.2019 (prot. ingresso MiSE n. 0005658 del

12.03.2019), con la quale è stato trasmesso l'atto di parere favorevole Doc. ISIN/AP/2019/03/EUREX, e in particolare l'Allegato I "Prescrizioni per l'esercizio del Deposito temporaneo per rifiuti radioattivi solidi D-2";

**VISTI** gli atti di ufficio;

## **D E C R E T A**

### **Articolo 1**

1. La SO.G.I.N. S.p.A., C.F. e P. IVA n. 05779721009, con sede legale in Via Marsala, 51/c - 00185 Roma e sede operativa, per l'Area Disattivazione di Saluggia (VC), in Strada per Crescentino s.n.c. - 13040 Saluggia (VC), ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., è autorizzata all'esercizio di un deposito temporaneo per lo stoccaggio di rifiuti radioattivi solidi, denominato D-2, nell'impianto EUREX di Saluggia, nel rispetto delle Prescrizioni di impianto citate in premessa, che si allegano al presente decreto al fine di formarne parte integrante e sostanziale.

### **Articolo 2**

1. La SO.G.I.N. S.p.A. è tenuta ad ottemperare alle norme sull'impiego pacifico dell'energia nucleare e sulla sicurezza e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni di cui alla legge 31 dicembre 1962 e s.m.i. e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.

Roma, lì data del protocollo

**IL DIRIGENTE**

*(Dott. Mariano G. Cordone)*

documento sottoscritto con firma digitale  
ai sensi del D. lgs. 82/2005 art. 21